COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LX.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DE MARIA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

BARTOLE e COTELLESSA: Obbligo di indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida. (3030) 583

PRESIDENTE 583, 584, 585
LATTANZIO, *Relatore* 583, 584, 585
FERRARI GIOVANNI 584
MERLIN ANGELINA 585
MONTANARI OTELLO 585
COTELLESSA 585
SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 585

AGOSTA ed altri: Estensione al personale tecnico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi delle disposizioni previste dalla legge 24 luglio 1954, n. 596. (3525). 585

PRESIDENTE 585, 586
LATTANZIO, *Relatore* 586
SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 586
SANTARELLI EZIO 586

CERAVOLO MARIO: Estensione delle disposizioni della legge 1° luglio 1955, n. 550, ai primari ospedalieri già appartenenti agli ospedali coloniali o della Venezia Giulia. (3692) 587

PRESIDENTE 587, 588
SORGI, *Relatore* 587, 588
MERLIN ANGELINA 587, 588
CERAVOLO MARIO 587
LATTANZIO 588
BORELLINI GINA 588
SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 587, 588

Votazione segreta:

PRESIDENTE 589

La seduta comincia alle 9,30.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bartole e Cotellessa: Obbligo di indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida (3030).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bartole e Cotellessa: « Obbligo di indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida » (3030).

L'onorevole Lattanzio ha facoltà di svolgere la relazione.

LATTANZIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema che viene sollevato da questa proposta di legge, indubbiamente è molto sentito non soltanto da noi, ma anche da parte dell'opinione pubblica. Esso, tuttavia, con questa legge non è risolto nella sua interezza, perché i traumatizzati della strada non sono, com'è noto, solo i conducenti di rito: ad essi si aggiungono tutte le altre persone che si trovano a bordo degli automezzi al momento di un incidente. Per cui possiamo dire che il significato della legge, che oggi dobbiamo approvare è di cominciare a dare la possibilità, almeno a un settore di cittadini italiani, di avere coscienza del contributo, che può dare la conoscenza del gruppo sanguigno.

In realtà, come loro ricorderanno, allorché ne discutemmo qui, sia pure brevemente, in sede referente, vi fu chi propose di estendere

a tutti i cittadini italiani l'obbligo dell'indicazione del gruppo sanguigno nelle carte di identità e chi, invece, affermò che ciò sarebbe stata cosa difficile e complicata, creando, in definitiva, più fastidio che vantaggi ai cittadini. Credo, tuttavia, che potremmo trovare una via di mezzo, stabilendo l'obbligo di indicazione del gruppo sanguigno nelle nuove patenti di guida e fissando una data di entrata in vigore della legge.

E, a questo proposito, non mi sembra opportuno fissare una data immediata, perché, oltretutto, vi è il secondo comma dell'articolo unico della proposta di legge sottoposta al nostro esame, che stabilisce che il ministro dei trasporti, di concerto col ministro della sanità, stabilirà con suo provvedimento le modalità di attuazione della presente legge. Ora, a parte le difficoltà di stabilire tali modalità, c'è un grosso problema che si comprende facilmente: bisogna anche stabilire su chi deve gravare la spesa, che si rende necessaria per l'effettuazione della pratica determinazione del gruppo sanguigno. Quindi, c'è anche un problema di carattere organizzativo. Io sarei favorevole, intanto, a lasciare un certo margine di tempo, sufficiente a garantire una efficace organizzazione degli uffici sanitari, degli ospedali, delle cliniche, degli ordini dei medici, ecc., in modo che si possa veramente praticare senza difficoltà, da parte dei cittadini che devono sottoporvisi, la individuazione del gruppo sanguigno d'appartenenza. E ciò anche perché non capiti che non si possano rilasciare le patenti per la impossibilità di indicarvi il gruppo sanguigno, a causa di disorganizzazione.

Concludo riassumendo il mio pensiero: l'obbligo dovrebbe sussistere per le nuove patenti. Non dobbiamo, cioé, obbligare i vecchi automobilisti, che da anni sono in possesso della patente, a doversi recare immediatamente a farsi fare la determinazione del gruppo sanguigno d'appartenenza. In un secondo momento sarà stabilita l'estensione dell'obbligo agli altri, in occasione, per esempio, del rinnovo della patente di guida, in modo da giungere ad un più vasto settore di cittadini per i quali si abbia la determinazione del gruppo sanguigno.

Per ora, mi sembra sufficiente l'affermazione del principio dell'obbligo. Per cui, al primo comma dell'articolo unico, là dove si dice che « le patenti di guida di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, devono contenere l'indicazione completa del gruppo sanguigno di appartenenza del titolare », io direi « a partire dal... » e, qui, fisseremmo un termine *a quo*, piuttosto distante. In questo senso, mi riservo di presentare un emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRARI GIOVANNI. Ho appreso con molto piacere che era stata posta all'ordine del giorno questa proposta di legge n. 3030 degli onorevoli Bartole e Cotellessa. Forse, anche perché, se mi si concede un riferimento personale, è ancora vivo in me il ricordo del giorno in cui ho avuto bisogno di trasfusioni in seguito a un incidente stradale. In quella occasione ho visto quanto sia utile poter conoscere il proprio gruppo sanguigno d'appartenenza immediatamente. Pertanto, accolgo senz'altro con vero piacere questo provvedimento, lieto che finalmente la Commissione s'interessi a un problema che va assumendo proporzioni sempre più vaste, in considerazione del numero crescente, purtroppo, dei feriti e dei morti, che si hanno sulle strade. Quanto al tempo di applicazione, anch'io sono del parere dell'onorevole relatore, che, cioé, la legge debba aver vigore non immediatamente e per coloro che dovranno munirsi di patente. Il che, però, non esclude, a mio avviso, che in un secondo momento tutti quanti debbano, con le modalità che naturalmente saranno fissate dal ministero competente, o dai due ministeri di concerto, sottostare a questa pratica. Si è qui parlato, precedentemente, e lo stesso onorevole Lattanzio vi ha accennato poco fa, della spesa cui si va incontro per l'attuazione pratica della norma prevista. Ci si chiede cioé: a carico di chi deve essere? Ora, la risposta a me sembra ovvia. La spesa deve essere a carico del cittadino, che prende la patente. Questa spesa si aggiungerà alle altre, che in questa occasione sostiene. D'altra parte si tratterà di una spesa minima, in confronto delle altre che ognuno si accolla per il conseguimento della patente di guida automobilistica.

Concludendo, dico: ben venga e venga attuato presto questo provvedimento!

LATTANZIO, *Relatore*. Vorrei che l'onorevole Ferrari fornisse alla Commissione chiarimenti su chi intende che sia autorizzato a rilasciare i certificati delle determinazioni del gruppo sanguigno.

FERRARI GIOVANNI. Poiché le licenze vengono rilasciate in sede provinciale, l'esame necessario per la determinazione del gruppo sanguigno dovrebbe essere fatto in sede provinciale e l'autorizzazione rilasciata nella stessa sede.

MERLIN ANGELINA. L'onorevole Bartole, che è proponente di questa proposta di legge, mi aveva già accennato, tempo fa, agli scopi della legge. In quella occasione, sostenni la necessità che l'esame del sangue per la determinazione del gruppo sanguigno sia esteso a tutti i cittadini. Tutti i cittadini, infatti, e non solo gli automobilisti, possono essere vittima di incidenti. Personalmente devo ricordare che nel 1948 fui vittima di un incidente piuttosto grave e, in quella occasione, si rese necessaria una trasfusione di sangue: conoscere immediatamente il mio gruppo sanguigno sarebbe stato utile!

Concordo con l'onorevole Lattanzio, quando mi suggerisce che in questi casi la determinazione del gruppo sanguigno è facile, in ospedale stesso, ma io ritengo che estendere l'esame a tutti i cittadini sia sempre cosa utile e mi auguro che questa legge sia il primo passo verso questa soluzione.

Intanto si potrebbe incominciare con gli automobilisti, arrivando subito ai ragazzi delle scuole. Bisogna arrivare alla formazione di una società che non ha più paura o timore di rivelare le proprie condizioni sanitarie, bisogna dare, cioé, a quegli italiani che non l'hanno, una coscienza sanitaria.

Per questi motivi, sono favorevole alla proposta di legge.

MONTANARI OTELLO. Il nostro gruppo si dichiara favorevole a questa proposta di legge.

COTELLESSA. Sono d'accordo nello stabilire che tale esame si faccia per i possessori di nuove patenti. Però sarei dell'avviso di richiedere agli attuali possessori di patenti di guida di sottoporsi a questo esame per la determinazione del gruppo sanguigno. Sappiamo che la revisione delle patenti avviene ogni cinque anni, per cui ritengo necessario che i possessori attuali di patente non attendano cinque anni.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la Sanità*. Concordo con quanto ha detto l'onorevole relatore e, cioé, che si possa stabilire una data che non sia contenuta nel termine di quindici giorni dalla entrata in vigore della legge, per dar tempo alle organizzazioni di predisporre tutto quanto è necessario per gli esami. Per quanto riguarda la richiesta fatta dall'onorevole Cotellessa, il Governo propone un emendamento con cui si stabilisce che i titolari attuali di patente hanno facoltà di richiedere l'esame del sangue per la determinazione del gruppo sanguigno, senza dover attendere la revisione delle patenti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Riassumendo, ricordo che l'onorevole Lattanzio aveva proposto di rendere obbligatorio l'esame per la determinazione del gruppo sanguigno soltanto per le nuove patenti. Con l'emendamento proposto dal Governo questa obbligatorietà è estesa a tutti, sia pure attraverso la revisione periodica delle patenti di guida!

Do lettura della nuova formulazione proposta dal Governo:

Articolo unico.

« Le patenti di guida di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, rilasciate dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono contenere l'indicazione completa del gruppo sanguigno di appartenenza del titolare.

Per le patenti già rilasciate l'indicazione del gruppo sanguigno viene apposta a richiesta del titolare e, comunque sempre, in occasione delle conferme periodiche di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Il Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro della sanità, stabilirà con suo provvedimento, le modalità di attuazione della presente legge ».

LATTANZIO, *Relatore*. In quindici giorni? Mi sembra siano indispensabili, come minimo, due o tre mesi!

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Gli organi ministeriali possono inziare da ora la predisposizione!

PRESIDENTE. L'onorevole Ricca ha presentato il seguente emendamento al nuovo testo: « *Dopo le parole*: articolo 88, *aggiungere le altre*: e della revisione delle patenti di cui all'articolo 89 ».

Pongo in votazione il nuovo testo con l'emendamento Ricca.

(*È approvato*).

L'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Agosta ed altri: Estensione al personale tecnico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi delle disposizioni previste dalla legge 24 luglio 1954, n. 596 (3525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Agosta, Sammartino, Lat-

tanzio, Borin, Giglia, Sarti: « Estensione al personale tecnico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi delle disposizioni previste dalla legge 24 luglio 1954, n. 596 » (3525).

Relatore è l'onorevole Lattanzio che ha facoltà di riferire.

LATTANZIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a proposito di questa proposta di legge n. 3525 devo dire soltanto due cose. Come gli onorevoli colleghi certamente hanno rilevato dalla lettura della relazione introduttiva, questa legge ha una portata invero limitata, direi, anche se importante, in quanto intende estendere ad un'altra categoria di sanitari le norme contenute nell'articolo 1 della legge 24 luglio 1954, n. 596. In proposito intendo fare due osservazioni. La prima è che sarebbe opportuno che nello stesso titolo si precisasse meglio la estensione al personale sanitario e tecnico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi. E, questo, perché l'attuale dizione potrebbe dar luogo ad un equivoco, mentre invece, è evidente che con questo provvedimento noi beneficiamo solo i sanitari e non i tecnici in genere. La seconda è che vorrei aggiungere alla espressione « ...sono estese ai medici e ai chimici in servizio presso i laboratori provinciali di igiene e profilassi... », questa precisazione: « ....e ai sanitari degli uffici comunali e provinciali di igiene ». E, questo, perché altrimenti, mentre noi andiamo ad estendere le suddette norme al medico e al chimico in servizio presso i laboratori provinciali di igiene e profilassi, escludiamo alcune categorie quale il vice-ufficiale sanitario, figura altrettanto nota, nei confronti di cui si determinerebbe una evidente sperequazione.

Propongo pertanto l'accoglimento della proposta di legge con l'introduzione di queste due modifiche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Devo dire che il Governo, di fronte a questa proposta di legge, ha avuto la stessa preoccupazione dell'onorevole relatore di non creare nei confronti di alcune categorie di sanitari situazioni di sperequazione. Pertanto, il Governo ritiene che il beneficio del provvedimento si debba estendere a tutti coloro che si trovano nella stessa condizione, come sanitari presso gli enti locali. Per questo motivo, il Governo presenta due emendamenti:

1°) sostituire il titolo con il seguente: Estensione al personale sanitario tecnico dipendente dagli Enti locali delle disposizioni previste dalla legge 24 luglio 1954, n. 596 »;

2°) l'articolo unico è sostituito dal seguente: « Le norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596 sono estese ai medici e ai veterinari addetti agli uffici sanitari comunali, ai direttori di macello, ai medici dei servizi comunali di ispezione sull'assistenza sanitaria, ai veterinari dei servizi comunali di ispezione veterinaria, ai medici e ai chimici dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, ai medici addetti ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla provincia ».

Il Governo, in sostanza, pensa che, considerando che il provvedimento si ispira ai principî di equità, essendo inteso ad eliminare, in materia di collocamento a riposo, una sperequazione esistente tra le varie categorie del personale sanitario, sia opportuno che il beneficio contenuto nella legge 24 luglio 1954, n. 596, venga esteso non solo al personale dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, ma anche alle altre categorie di sanitari, addetti ai servizi dei comuni e delle province e che ne sono ancora esclusi.

PRESIDENTE. E i medici scolastici?

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Nel testo proposto si parla dei medici addetti ai servizi assistenza sanitaria istituiti nella provincia. Ora, gli uffici di assistenza sanitaria comunale, hanno in organico anche i medici scolastici i quali, pertanto, sono compresi.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte ad una proposta del Governo di una nuova formulazione mediante la quale si estende il beneficio delle norme di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 596, che in realtà si riferisce soltanto a quei sanitari che erano già in servizio prima del 1954, oltre che ai medici e chimici dei laboratori di igiene e profilassi, anche a tutti i medici degli Enti locali, vale a dire a medici dei comuni e a medici delle province.

SANTARELLI EZIO. E per il personale addetto agli uffici comunali e provinciali sanitari? Questo provvedimento non vale per loro? Questo è un problema importante.

LATTANZIO, *Relatore*. Come ho già detto, dovremmo allora affrontare un problema che non è di nostra competenza, ma di esclusiva competenza del Ministero degli interni. Questo ho voluto dire chiaramente per non ingenerare equivoci. Poiché esiste una precedente disposizione legislativa del 1954, noi siamo autorizzati ad estendere quelle norme, ma non già ad intervenire per altre categorie.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'arti-

colo unico. Pongo in votazione il titolo della proposta di legge nella formulazione proposta dal Governo: « Estensione al personale tecnico dipendente dagli Enti locali della disposizioni previste dalla legge 24 luglio 1954, n. 596 ».

(*È approvato*).

L'articolo unico, nella sua definitiva formulazione concordata, di cui do lettura, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta, non essendovi emendamenti.

« Le norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596, sono estese ai medici ed ai veterinari addetti agli uffici sanitari comunali, ai direttori di macello, ai medici dei servizi comunali di ispezione sulla assistenza sanitaria, ai veterinari dei servizi comunali di ispezione veterinaria, ai medici ed ai chimici dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, ai medici addetti ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla provincia ».

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Ceravolo Mario: Estensione delle disposizioni della legge 1° luglio 1955, n. 550, ai primari ospedalieri già appartenenti agli ospedali coloniali o della Venezia Giulia (3692).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Ceravolo Mario: « Estensione delle disposizioni della legge 1° luglio 1955, ai primari ospedalieri già appartenenti agli ospedali coloniali o della Venezia Giulia ».

L'onorevole Sorgi ha facoltà di svolgere la relazione.

SORGI, *Relatore*. Il collega onorevole Ceravolo si è preoccupato, con questa proposta di legge, di mettere ordine in un settore già trattato da una legge che fu emanata sette anni fa concernente i medici primari ospedalieri i quali, per motivi politici o razziali, durante la guerra, o nell'immediato dopoguerra, furono allontanati dal servizio.

In un secondo tempo, con disposizioni luogotenenziali, sono stati riammessi in servizio con la condizione che dovessero essere mantenuti in servizio fino al settantesimo anno di età o almeno finché avessero compiuto quaranta anni di servizio. Quella legge, comunque, limitava queste agevolazioni a primari che avessero prestato servizio in Albania o nei territori ex italiani. Venivano, quindi, esclusi i medici che prestarono servizio negli ospedali coloniali e nella Venezia Giulia.

Mi pare, quindi, che la richiesta dell'onorevole Ceravolo abbia un fondamento di giustizia. Per questo, invito la Commissione ad approvarla, dichiarando, comunque, che ho da fare le mie riserve circa il limite del settantesimo anno di età, che può costituire un precedente non proprio aderente all'ordinamento che si dà oggi in Italia ai limiti pensionabili.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MERLIN ANGELINA. Devo esprimere all'onorevole Ceravolo, presentatore di questo provvedimento, anche a nome dei perseguitati politici, il mio giudizio favorevole, perché veramente si tratta di una legge ispirata a un concetto di giustizia riparatrice.

Vorrei, comunque, osservare che sarebbe opportuno estendere il provvedimento anche ai medici ordinari e non solo ai primari. A questo scopo, citerò il caso di un medico di Padova – il dottor Germani – il quale è stato mandato in prigione dai fascisti dopo essere stato picchiato a sangue. Condannato da un tribunale speciale, fu mandato ancora in un campo di concentramento. Ritornato, quindi, a Trieste, non ha potuto ottenere giustizia, solo perché non è un medico primario, ma un medico semplice.

Per venire incontro alla categoria dei medici perseguitati politici in generale, chiederei, quindi, che il titolo della legge venisse modificato nel modo seguente: « Estensione delle disposizioni della legge 1° luglio 1955, n. 550 ai primari e medici ospedalieri... ».

Sono certa che l'onorevole Ceravolo, col suo grande cuore, vorrà accedere alla mia richiesta.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ma questo medico è in servizio? E con quali mansioni?

MERLIN ANGELINA. È in servizio, non come primario, ma come aiuto.

CERAVOLO MARIO. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Merlin e non ho alcuna difficoltà ad aderire alla sua richiesta.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sorgi di volerci chiarire la portata della legge 1° luglio 1955, n. 550.

SORGI, *Relatore*. Riguarda soltanto i primari ospedalieri e in essa si parla soltanto di quelli riammessi in servizio a norma del decreto legislativo 6 gennaio 1944, n. 9 e del decreto legislativo luogotenenziale del 16 ottobre 1944, n. 301.

Io non ho ben capito se il caso di quel medico di cui, per citare un esempio, ha parlato nel suo intervento l'onorevole Merlin, è quello di un sanitario riammesso o meno in servizio!

MERLIN ANGELINA. Mi risulta che lavora tuttora in ospedale, ma non saprei precisare.

SORGI, *Relatore*. È in ruolo o no? Perché, stando alla legislazione vigente in materia, gli aiuti e gli assistenti hanno un contratto a termine. Ora, noi qui adesso non possiamo modificare questa legislazione di ordine generale con un provvedimento di legge di questo genere.

LATTANZIO. Il problema, onorevole Merlin, è questo: i primari ospedalieri hanno stabilità nel posto e, questo, fin quando non verrà modificata la legge in vigore; gli aiuti e gli assistenti, invece, no. Quindi, è un problema di carattere generale, non particolare.

SORGI, *Relatore*. Continuo nella mia esposizione. La norma del 1955 dice che « i primari ospedalieri allontanati dal servizio per motivi politici o razziali e riammessi, ecc. ecc., e che, per effetto di raggiunti limiti di età vengano collocati a riposo, saranno trattenuti in soprannumero in servizio fino al settantesimo anno di età ». Ora, non è possibile, nel nostro caso, estendere tale disposizione, a meno che non si faccia una legge apposita.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che stiamo esaminando una legge avente una portata ben determinata. Una legge, cioè, che vuole estendere, come già si rileva dal titolo, le disposizioni della legge 1° luglio 1955, n. 550, ai primari ospedalieri già appartenenti agli ospedali coloniali o della Venezia Giulia. Quindi, è ovvio che noi, qui, stiamo parlando di una legge che riguarda solo i primari. Per questi ultimi vi è una stabilità di impiego fino a 65 anni di età. È evidente che ci si riferisce nel caso a quei sanitari per i quali esiste un rapporto giuridico preciso di stabilità nell'impiego. Ora, loro sanno che gli aiuti e assistenti vengono assunti in servizio per un certo numero di anni, che vengono poi, di volta in volta, allo scadere del termine, prorogati. Pertanto, si tratta di un altro genere di rapporto d'impiego. Loro sanno, altresì, che in sede di revisione dell'attuale ordinamento sanitario stiamo studiando, fra gli altri, anche questo problema. Per inciso, devo dire, anzi, che proprio la settimana prossima dovrebbe aver portato a termine il suo lavoro l'apposito comitato ristretto! Io mi auguro che in quella sede si possa prevedere una clausola apposita per risolverlo. Nel provvedimento in esame, però, bisogna rimanere fermi ai primari ospedalieri!

MERLIN ANGELINA. Sono d'accordo, purché gli onorevoli colleghi e il Governo prendano a cuore questa situazione, impegnandosi ad affrontare al più presto questo problema la cui soluzione a me preme molto!

BORELLINI GINA. Da parte mia desidero soltanto far presente agli onorevoli colleghi commissari che il problema sollevato dalla collega onorevole Merlin è indubbiamente degno della nostra considerazione. E, questo, proprio per una ragione squisitamente morale di giustizia e di equità. Se, come ormai appare chiaro dallo svolgimento della discussione, è impossibile introdurre l'estensione anche in favore dei medici, io credo debba essere, tuttavia, un preciso impegno di ciascuno di noi di aver presente questa situazione, onde affrontare e risolvere il problema in sede di discussione del provvedimento relativo alla revisione della legge generale vigente in questa materia. Perché, il solo fatto di riconoscere questo diritto ai primari e di non estendere poi il riconoscimento all'altro personale sanitario, che può aver subito ingiustizie, sarebbe quanto meno immorale.

Quindi, voglio soltanto richiamare l'attenzione di noi tutti sulla necessità di intervenire, comunque, successivamente in questo senso.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo. Anzi, pregherò lei stessa, onorevole Borellini, di far presente quanto ci ha testè detto, nella sede opportuna.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole rappresentante del Governo e dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'articolo unico. Ne do lettura:

« Le disposizioni della legge 1° luglio 1955, n. 550, sono estese anche a coloro che, per effetto del Trattato di pace, o per persecuzioni politiche, hanno dovuto abbandonare il posto che occupavano in ospedali coloniali o della Venezia Giulia e furono riammessi in servizio in virtù della legge 4 novembre 1951, n. 1188 ».

Poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono osservazioni od obiezioni, trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

BARTOLE e COTELLESSA: « Obbligo di indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida » (3030):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 31
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

AGOSTA ed altri: « Estensione al personale tecnico dipendente dagli enti locali delle disposizioni previste dalla legge 24 luglio 1954, n. 596 » (3525):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 31
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

CERAVOLO MARIO: « Estensione delle disposizioni della legge 1° luglio 1955, n. 550, ai primari ospedalieri già appartenenti agli ospedali coloniali o della Venezia Giulia » (3692):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 31
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Angelini Ludovico, Armani, Azimonti, Barbaccia, Barberi Salvatore, Borellini Gina, Capua, Ceravolo Mario, Cortese Giuseppe, Cotellessa, Delfino, De Maria, Ferrara, Ferrari Giovanni, Gaudioso, Gennai Tonietti Erisia, Gotelli Angela, La Penna, Lattanzio, Merlin Angelina, Messinetti, Montanari Otello, Ricca, Romano Bruno, Sales, Santarelli Ezio, Sarti, Scarongella, Sorgi, Tantalo.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI